

ORDINANZA MUNICIPALE SUI MERCATI

Il Municipio di Locarno, richiamati gli art.li 107 lett. c) LOC, 24, 25 e 26 RALOC, nonché le norme del regolamento per il prelievo di tasse per l'occupazione del suolo pubblico ecc. del 20 dicembre 1982,

ordina:

Art. 1¹

Tipi di mercato

Il Municipio di Locarno autorizza lo svolgimento dei seguenti mercati:

- a) il mercato alimentare e dei prodotti della terra;
- b) il mercato dell'antiquariato e dell'usato;
- c) il mercato merceologico;
- d) il mercato generico;
- e) il mercato straordinario.

Art. 2¹

Mercato alimentare e dei prodotti della terra

¹Questo mercato si svolge durante i giorni feriali, esclusi la domenica e i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 nei Giardini Pioda.

²La vendita di derrate alimentari soggiace alla legislazione federale cantonale in materia.

La vendita di funghi è sottoposta alle norme della Legge concernente la raccolta di funghi del 30 maggio 2005 e del decreto esecutivo concernente la vendita dei funghi selvatici e freschi del 21 settembre 1976.

La vendita di flora spontanea è sottoposta alle norme del regolamento cantonale sulla protezione della flora, della fauna e dei funghi del 1^o luglio 1975.

Art. 3

Mercato dell'antiquariato e dell'usato

¹Il mercato dell'antiquariato e dell'usato ha luogo periodicamente il sabato in Città Vecchia.

²A questo mercato devono essere posti in vendita prevalentemente oggetti in sintonia con il carattere dello stesso.

Art. 4^{1,2}

Mercato merceologico

¹Il mercato merceologico ha luogo tutti i giorni a partire da Pasqua fino alla fine del mese di ottobre in Via Naviglio Vecchio (piazzetta sotto i platani).

Art. 5¹

Mercato generico

¹Il mercato generico si svolge il giovedì, di regola in Piazza Grande.

²Al mercato possono partecipare tutti gli espositori aventi i requisiti per partecipare agli altri mercati.

Art. 6

Mercato straordinario

Il Municipio può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari in occasione di particolari festività o manifestazioni (Natale, Pentecoste, ecc.).

In tale caso fanno stato le disposizioni emanate di volta in volta e rese note a mezzo stampa e attraverso gli albi comunali.

Art. 7¹

Autorizzazione

¹La partecipazione ai mercati è subordinata all'autorizzazione rilasciata dal Municipio attraverso i servizi della polizia comunale, che contiene le condizioni d'esercizio a dipendenza del tipo di mercato (orari, presenze, ecc.).

²L'autorizzazione può essere annuale o occasionale.

³Le domande per l'ottenimento dell'autorizzazione annuale devono essere inoltrate al Municipio all'inizio dell'anno civile. Ai titolari di un'autorizzazione annuale è accordato un punto fisso di vendita.

⁴Associazioni di quartiere riconosciute dal Comune secondo l'art. 73 cpv. 3 del regolamento comunale, possono richiedere l'autorizzazione di organizzare uno dei mercati, provvedendo all'assegnazione degli spazi agli espositori.

⁵L'autorizzazione occasionale può essere chiesta direttamente ai servizi della polizia comunale, e può essere negata in caso di carenza di spazio.

⁶Per il resto valgono gli art. 101-105 del Regolamento comunale della Città di Locarno del 17 dicembre 1990.

Art. 8
Perimetri di vendita e sorveglianza

La definizione dei perimetri di vendita e di posa dei banchi di vendita e la sorveglianza generale dei mercati sono affidati ai servizi della polizia comunale.

Art. 9
Tasse d'occupazione

Le tasse per l'occupazione dell'area pubblica sono prelevate conformemente alle norme del regolamento comunale per il prelievo delle tasse per l'occupazione del suolo pubblico del 21 dicembre 1982.

Art. 10
Esposizione della merce

Il banco di vendita deve presentarsi in modo decoroso: gli imballaggi, le scatole e tutto il materiale non direttamente connesso con l'attività devono essere allontanati oppure opportunamente occultati.

Art. 11¹
Prezzi

I prezzi della merce devono essere esposti conformemente alle norme della Legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr) del 20 dicembre 1985.

Art. 12
Pulizia e rifiuti

Prima di abbandonare il luogo di vendita l'espositore è tenuto alla sua pulizia sommaria e a depositare i rifiuti negli appositi contenitori.

Art. 13¹
Carico e scarico della merce - veicoli

¹È vietata la sosta dei veicoli nelle aree riservate allo svolgimento dei mercati.

²I veicoli adibiti al trasporto della merce possono accedere al luogo del mercato unicamente prima e dopo il suo svolgimento.

³Durante il mercato essi devono essere parcheggiati nei parcheggi autorizzati conformemente alle disposizioni della legge federale sulla circolazione stradale.

⁴Sono autorizzati a sostare sul luogo del mercato unicamente i veicoli necessari per l'esercizio dell'attività.

⁵Non sono ammessi ritardi o partenze anticipate rispetto agli orari di svolgimento del mercato.

Art. 14

Giorni festivi infrasettimanali e concomitanze

Nei giorni festivi infrasettimanali oppure in concomitanza con particolari manifestazioni il Municipio può eccezionalmente spostare lo svolgimento del mercato ad altro giorno, oppure modificarne l'ubicazione.

La decisione è comunicata con sufficiente anticipo agli interessati.

Art. 15

Contravvenzioni

¹Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio con una multa fino a un importo massimo di fr. 10'000.--, secondo la procedura prevista dagli art.li 145 e ss LOC.

²Il Municipio si riserva di revocare l'autorizzazione.

Art. 16¹

Diritto suppletorio

Per tutto quanto non previsto dalla presente ordinanza si rinvia alle disposizioni della legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 27 gennaio 2003.

Art. 17

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1^o gennaio 1996.

Adottata con risoluzione municipale no. 2670 del 12 ottobre 1995;

Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 17 al 31 ottobre 1995.

¹Modifica adottata con risoluzione municipale no. 799 del 26 settembre 2012.

Entrata in vigore 1^o ottobre 2012.

Pubblicazione a norma dell'art. 192 LOC dal 1^o al 16 ottobre 2012.

²Modifica adottata con risoluzione municipale no. 1361 del 16 gennaio 2013.

Entrata in vigore 16 febbraio 2013.

Pubblicazione a norma dell'art. 192 LOC dal 1^o al 16 febbraio 2013.